



Circolare n. 457 ALU/ATA/DOC

Ancona, 06/05/2020

Al personale docente
Ai collaboratori del D.S.
Al D.S.G.A
Agli studenti e famiglie
Sede di **Ancona e Chiaravalle**

Oggetto: registrazione delle lezioni on-line tramite Meet

Una funzione recentemente attivata da Google Meet è la possibilità di registrare la videoconferenza, da parte di tutti i partecipanti alla videoconferenza.

All'interno del nostro sistema, la possibilità di **registrazione è riservata ai soli docenti**. Gli studenti possono richiedere l'avvio della registrazione a uno dei docenti presenti.

Il file della registrazione viene automaticamente salvato nella sezione "Il mio Drive" dell'utente che ha organizzato la videoconferenza e dell'utente che ha avviato la registrazione (cui il sistema invierà una mail di notifica).

Quando si avvia la registrazione il partecipante registrato riceve una notifica sul proprio monitor; mentre il docente che avvia la registrazione riceve il seguente messaggio: *"Chiedi il consenso. Registrare una riunione senza il previo consenso di tutti i partecipanti può essere illegale e quindi perseguibile. Devi ottenere il consenso alla registrazione di questa riunione da parte di tutti i partecipanti, inclusi gli invitati esterni e gli invitati che si uniscono alla riunione in ritardo"*. Pertanto, al termine della videoconferenza, qualora il **docente** decidesse di condividere la registrazione con gli alunni, **deve ricordare che questa non può essere assolutamente diffusa o mostrata a terzi senza l'esplicito consenso scritto di tutti i partecipanti - mentre si può condividere con alunni della classe che non abbiano partecipato alla videoconferenza.**

Rispetto alla **privacy**, si ricorda che le registrazioni non sono pubblicabili su internet o sui social senza consenso delle persone coinvolte, mentre è legittimo l'uso personale. Si allegano a tal proposito alcune FAQ tratte dal sito del garante della privacy:

- È possibile registrare la lezione da parte dell'alunno?

Sì. È lecito registrare la lezione per scopi personali, ad esempio per motivi di studio individuale,

compatibilmente con le specifiche disposizioni scolastiche al riguardo. Per ogni altro utilizzo o eventuale diffusione, anche su Internet, è necessario prima informare le persone coinvolte nella registrazione (professori, studenti...) e ottenere il loro consenso.

- Gli allievi con DSA possono utilizzare liberamente strumenti didattici che consentano loro anche di registrare (c.d. "strumenti compensativi e aumentativi")?

Sì. La specifica normativa di settore (L. n. 170/2010) prevede che gli studenti che presentano tali disturbi hanno il diritto di utilizzare strumenti di ausilio per una maggiore flessibilità didattica. In particolare, viene stabilito che gli studenti con diagnosi DSA possono utilizzare gli strumenti di volta in volta previsti dalla scuola nei piani didattici personalizzati che li riguardano (ivi compreso il registratore o il pc). In questi casi non è necessario richiedere il consenso delle persone coinvolte nella registrazione.

IL DIRIGENTE
Prof.ssa Laura Castellana

La firma autografa è sostituita dall'indicazione a stampa sul documento prodotto dal sistema automatizzato del nominativo del soggetto responsabile. Ai sensi dell'art. 3 del d.lgs.12/2/93 n. 39